



Div. IV/2/AC

A TUTTO IL PERSONALE

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE.

Periodo 1.7.2017/30.6.2018 - termine scadenza 12/07/2017

La Legge n. 153/1988 stabilisce che i limiti di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2015 e l'anno 2016, in base ai calcoli effettuati dall'Istat, è risultata pari al - 0,1 %.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 287 della legge 208/2015, l'indice di rivalutazione non può essere negativo, restano fermi per l'anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2016 nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

La Legge 76/2016 ha implementato e variato il classico "nucleo familiare" a cui si riferiscono la maggior parte delle misure a sostegno delle famiglie introducendo le unioni civili fra persone dello stesso sesso e definendo i requisiti dei conviventi di fatto che sottoscrivono un contratto di convivenza.

L'INPS con Circolare 84 del 5 maggio 2017 ha illustrato gli effetti sull'assegno per il nucleo familiare per le convivenze di fatto e le unioni civili dopo la regolamentazione avvenuta con la Legge Cirinnà Legge 76/2016 sancendo il diritto alle prestazioni in oggetto.

I dipendenti interessati alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare dovranno presentare la domanda entro il 12/07/2017, prendendo in considerazione i redditi conseguiti **nell'anno 2016**.

La domanda di assegno per il nucleo familiare dovrà essere compilata on-line accedendo con le proprie credenziali di posta al sito d'Ateneo al link <http://www.unimi.it/personale/77630.htm>.

Si ricorda inoltre che ai lavoratori a tempo parziale, l'assegno spetta nella misura intera, se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore.

Si fa presente che la corresponsione dell'assegno del nucleo familiare, già in godimento al 30.6.2017, verrà sospesa con decorrenza 1.7.2017 e ripristinata sulla base della presentazione della nuova richiesta.

Si coglie l'occasione per sottolineare che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia, comunque denominati, per l'effetto delle presenti disposizioni, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dall'essere a carico.

Con i migliori saluti.

Il Capo Divisione
Stipendi e Carriere del Personale
Anna Canavese